

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un certificato protettivo complementare sia rilasciato per un prodotto fitosanitario che ha ottenuto un'autorizzazione di immissione in commercio in corso di validità conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia) — Dita Danosa/LKB Lizings SIA**

(Causa C-232/09) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 2, lett. a), e 10 — Nozione di «lavoratrice gestante» — Divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento fra uomini e donne — Membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali — Normativa nazionale che consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione)

(2011/C 13/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās Tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Dita Danosa

Convenuta: LKB Lizings SIA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 10 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1) — Nozione di lavoratore — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che consente il licenziamento di un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali senza alcuna limitazione, in particolare a prescindere dallo stato di gravidanza della persona interessata

Dispositivo

- 1) Un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che fornisca prestazioni a quest'ultima e ne faccia parte integrante, deve essere considerato come dotato della qualità di lavoratore ai fini della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), se svolge la sua attività, per un certo periodo di tempo, sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come contropartita per detta attività, riceve una retribuzione. Spetta al giudice del rinvio procedere a verificare gli elementi di fatto necessari per poter valutare se tali circostanze ricorrano nella controversia di cui è investito.
- 2) L'art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali senza limitazioni, quando la persona interessata abbia la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva in parola e la decisione di revoca adottata nei suoi confronti sia basata essenzialmente sul suo stato di gravidanza. Anche volendo supporre che il membro di cui trattasi di un consiglio di amministrazione non abbia detta qualità, ciò nondimeno la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione, che svolge funzioni come quelle descritte nella controversia principale, a causa dello stato di gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può riguardare unicamente le donne, e, pertanto, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach**

(Causa C-247/09) (¹)

[Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza]

(2011/C 13/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Alketa Xhymshiti

Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione, da una parte, del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1) e, dall'altra, degli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Cittadino di un paese terzo che lavora nella Confederazione elvetica e risiede, con il coniuge e i figli, in uno Stato membro di cui i figli possiedono la nazionalità — Rigetto della concessione degli assegni familiari da parte dello Stato membro di residenza — Compatibilità di siffatto rifiuto degli assegni familiari con le disposizioni comunitarie citate

Dispositivo

- 1) Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell'Unione europea e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto tale regolamento n. 859/2003 non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell'allegato II dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, che le parti di tale Accordo s'impegnano ad applicare. Non è quindi possibile constatare l'esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, e (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97.
- 2) Gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sono irrilevanti nei confronti di una cittadina di un paese terzo che si trovi nella

situazione della ricorrente nella causa principale, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell'Unione non produce l'effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Plovdiv — Bulgaria) — Vasil Ivanov Georgiev/ Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

(Cause riunite C-250/09 e C-268/09) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Art. 6, n. 1 — Divieto di discriminazione basata sull'età — Professori universitari — Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni — Pensionamento d'ufficio a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull'età)

(2011/C 13/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: Vasil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rayonen sad Plovdiv — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che consente ai professori universitari che hanno raggiunto l'età di 65 anni di concludere un contratto di lavoro esclusivamente per una durata determinata — Normativa nazionale che fissa l'età definitiva della pensione per i professori universitari a 68 anni — Giustificazione delle disparità di trattamento fondate sull'età

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare il suo art. 6, n. 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una